



POLICY BRIEF

N. 7
2024

POLITICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Proposte per un approccio integrato

1. PREMESSA

Gli eventi catastrofici che incidono sull'assetto idrogeologico del Paese si verificano con una frequenza sempre maggiore. Nel 2023, dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche a partire dal primo maggio con un impatto su un territorio molto vasto, si sono verificati altri eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana e altre Regioni dal 2 novembre. Nel 2022 erano state colpite le Province di Ancona e Pesaro-Urbino a partire dal 15 settembre e Ischia dal 26 novembre.

Questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, come sostiene il Rapporto AR6 del 2023 dell'In-

tergovernamental panel on climate change (IPCC) dell'ONU¹ "...i rischi e gli impatti negativi previsti e le relative perdite e i danni derivanti dai cambiamenti climatici aumentano con ogni incremento del riscaldamento globale". Gli esperti sono concordi nell'indicare nell'area del Mediterraneo una delle zone più esposte a livello globale in quanto è molto sensibile alla linea di confine climatico, rendendo prevedibile un ulteriore aumento degli eventi estremi.

Il Rapporto di ISPRA "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio del 2021"² evidenziava come il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni.

L'Italia è dunque un Paese ad alto rischio per la sua morfologia e la sua costituzione geologica, a cui si accompagna una distorta azione antropica a partire da una intensa urbanizzazione che spesso ha occupato senza alcuna attenzione anche aree alluvionali e franose. A tutto ciò si aggiunge anche l'intensificarsi dei fenomeni di siccità.

Purtroppo, in questi decenni abbiamo speso molto per rincorrere i danni provocati da alluvioni, piogge e frane, a fronte di poche risorse spese per la prevenzione in un rapporto di ben 10 a 1. Nel periodo 2013-2019, infatti, sono stati spesi circa 20 miliardi di euro per l'emergenza e circa 2 miliardi per la prevenzione, oltre le vittime e il costo sopportato dai privati³. Sono dati confermati anche dal recente Rapporto ANCE-CRESME "Lo stato di rischio del territorio italiano nel 2023" presentato il 29 novembre (pp. 184-186)⁴.

Le conclusioni che possiamo trarre da tutto questo sono molto chiare:

- gli eventi catastrofici nel nostro Paese sono purtroppo destinati a ripetersi;
- *non abbiamo più tempo*, ogni approccio *business-as-usual* non fa che aggravare la situazione;
- va invertita la tendenza nella spesa impegnando maggiori risorse nella prevenzione, per limitare i danni e i costi in vite umane e ricostruzione.

Il modello della **resilienza trasformativa**, posto a base del *Next generation EU*, può servire come concetto guida di questa azione impegnativa. Non si tratta di assorbire uno *shock* tornando velocemente al punto di partenza, perché questo schema funziona se si è già su un sentiero ottimale, ma di sfruttare la caduta per fare un salto in avanti su un sentiero di sviluppo sostenibile.

Ciò implica la necessità di ripensare le politiche pubbliche in relazione alla finalità: preparare agli *shock*, prevenire le crisi, proteggere da queste ultime, promuovere il cambiamento e trasformare il sistema.

2. "PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE" (C.D. PROTEGGITALIA) DPCM DEL 20.2.2019 TUTTORA IN VIGORE

La governance del piano è illustrata nella tabella 1 e gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il periodo 2018-2030 sono illustrati nella tabella 2.

Tabella 1 - Governance del "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" (c.d. Proteggitalia) tuttora in vigore (DPCM del 20.2.2019)

Temi	Governance DPCM del 20.2.2019
Competenze in materia di mitigazione del rischio idrogeologico	Ha trasferito al Ministero dell'Ambiente le competenze in materia prima attribuite alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri "ItaliaSicura", che è stata conseguentemente soppressa.
Coordinamento politico e strategico	Ha mantenuto in capo alla Presidenza del Consiglio il ruolo di coordinamento politico e strategico in materia, con la cabina di regia "Strategia Italia".
Commissari straordinari delegati per gli interventi di difesa del suolo	Ha mantenuto l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni (DL n. 91 del 2014) delle funzioni dei Commissari straordinari delegati per gli interventi di difesa del suolo (DL n. 195 del 2009) avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e deroga. Essi operano con contabilità speciali ad essi intestate nelle quali transitano i finanziamenti statali e, nella maggior parte delle Regioni, anche le quote di cofinanziamento regionale. I Commissari possono essere soggetti attuatori o possono affidare gli interventi agli enti locali.

Competenze delle Autorità di bacino distrettuali	Ha mantenuto le competenze delle 7 Autorità di Bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia (Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 294 del 2016), le quali in base alla legislazione nazionale provvedono alla predisposizione dei Piani di bacino distrettuali redatti ed approvati anche per stralci tra cui i Piani di assetto idrogeologico (PAI), sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale, e in base al recepimento delle direttive europee Acque e Alluvioni i Piani di gestione dei bacini idrografici (PGA) e i Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Il Ministero dell'Ambiente, anche avvalendosi di ISPRA, svolge funzioni di indirizzo in materia.
--	---

Tabella 2 - Stanziamenti previsti a legislazione vigente dal DPCM del 20.2.2019 (cd. ProteggItalia) dal 2018 al 2030

Amministrazione	Interventi	Stanziamento (in mil di euro)	Percentuale (%)
Dipartimento della Protezione Civile	AMBITO 1: misure di emergenza, azioni da 2 a 4	3.125	21,8
Ministero dell'Ambiente	AMBITO 2: misure di prevenzione, azioni da 5 a 13	6.599	46,1
Ministero dell'Agricoltura	AMBITO 3: misure di manutenzione e ripristino	2.371	16,6
Ministero dell'Interno	AMBITO 3: misure di manutenzione e ripristino	1.130	7,9
Ministero della Difesa	AMBITO 3: misure di manutenzione e ripristino	390	2,7
Presidenza del Consiglio	AMBITO 3: misure di manutenzione e ripristino	230	1,6
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	AMBITO 3: misure di manutenzione e ripristino	464	3,3
Totale		14.309	100

Il Piano prevedeva anche l'AMBITO 4: misure di semplificazione, azioni da 25 a 34, di competenza di molteplici amministrazioni, e misure di rafforzamento della governance.

3. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 17/2021/G DEL 18 OTTOBRE 2021⁵

La deliberazione ha preso in esame il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale" (c.d. ProteggItalia), illustrato nel precedente paragrafo 1.

È rilevante in quanto è stata assunta come riferimento delle azioni previste nel PNRR (tabella 2), in particolare nella misura M2C4 - Riforma 2.1: semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.



Tabella 3 - Interventi per il dissesto idrogeologico previsti nel PNRR⁶

Misura (riforma o investimento) e amministrazione titolare	Importo (in mln di euro)	Calendario (in trimestri e anno) e descrizione del traguardo e/o obiettivo	Stato di attuazione al 31.12.2022
M2C4 - Riforma 2.1: Semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (MASE)		T2 2022 Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici	Traguardo conseguito
M2C4 - Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrogeologici (MASE)	500	T3 2021 Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici T3 2024 Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici: il 90% della superficie delle regioni meridionali deve essere coperto dal sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici.	L'obiettivo dell'investimento è in corso di conseguimento
M2C4 - Sub investimento 2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (MASE)	1.287*	T4 2023 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici T1 2026 Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico: ridurre di almeno 1 500 000 il numero di persone esposte a rischi di alluvione e a rischi idrologici diretti.	L'obiettivo dell'investimento è in corso di conseguimento
M2C4 - Investimento 2.1b: Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico (PCM. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE)	1.200	T4 2021 Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici T4 2025 Completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate.	L'obiettivo dell'investimento è in corso di conseguimento
Totale	2.987		

Nota*: il governo ha proposto alla Commissione UE il defanziamento della misura nel Rapporto "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU", 27.7.2023 in ragione della loro natura di "progetti in essere" precedenti la riforma 2.1. Nella medesima proposta di revisione è inoltre scritto "...sono in corso approfondimenti istruttori finalizzati a destinare le risorse liberate da tale misura a favore di un nuovo investimento per sostenere la ricostruzione dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi alluvionali". Con l'approvazione da parte del Consiglio europeo delle proposte di modifica del Governo al PNRR (8 dicembre 2023) tali risorse sono state destinate ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (Emilia-Romagna, Toscana e Marche).



La citata deliberazione della Corte dei conti si conclude con un giudizio severo che qui si riassume nei suoi aspetti principali (pp. 115-119).

Pur giudicando positivamente la dichiarazione del piano ProteggItalia di voler programmare unitariamente le risorse e di coordinare in un quadro nazionale le misure, la Corte dei conti segnala che:

1. il Piano non ha unificato i criteri e le procedure di spesa;
2. non ha risolto il problema dell'unicità del monitoraggio;
3. non ha individuato strumenti di pianificazione territoriale efficaci, in grado di attuare una politica di prevenzione e manutenzione;
4. permane la lentezza nell'adozione sia dei processi decisionali che di quelli attuativi, spesso condizionati da lunghi processi concertativi nazionali e locali;
5. non c'è un quadro integrato delle misure finanziate dai ministeri coinvolti, fatta eccezione per la Protezione civile che opera in un regime di emergenza;
6. la capacità progettuale delle Regioni e la carenza di profili tecnici, unitamente alla scarsa pianificazione del territorio, restano criticità ancora non risolte;
7. le numerose strutture di indirizzo e gestionali nel corso del tempo istituite (strutture di missione, cabine di regia, segreterie tecniche, task force centrali e regionali, ecc.) non hanno contribuito al necessario cambio di passo verso una gestione "ordinaria" ed efficace del contrasto al dissesto;
8. permane una difficoltà delle amministrazioni centrali e locali ad utilizzare i fondi stanziati;
9. il tema della limitatezza delle risorse rispetto al fabbisogno espresso dalle Regioni esige la necessità di definire a monte più chiaramente gli interventi prioritari, distinguendo l'emergenza dalle misure di prevenzione e manutenzione;
10. frammentazione dei poteri commissariali in tema di dissesto e la persistenza delle relative, numerose, contabilità speciali

rendono gravoso l'onere amministrativo in capo ai Presidenti della Regioni e concorrono a rendere più complessa l'informazione sugli interventi realizzati e da realizzare.

La deliberazione si concludeva con 13 raccomandazioni (pp. 121-123) di cui nella tabella 4 si dà conto dello stato di attuazione alla data attuale, oltre due anni dopo la sua pubblicazione.



Tabella 4 - Stato di attuazione delle raccomandazioni della deliberazione della Corte dei conti n. 17/2021/g del 18 ottobre 2021 (pp. 121-123)

N.	Descrizione raccomandazione	Stato di attuazione	Valutazione
1	1. Definizione di una strategia integrata di azioni di prevenzione e di gestione del rischio idrogeologico, superando definitivamente l'approccio emergenziale	Non attuata.	
	2. Definire con chiarezza l'ambito degli interventi, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, evitando sovrapposizioni con le misure emergenziali	<p>PNRR misura M2C4 - Riforma 2.1: semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Traguardo conseguito al 30.6.2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinamento delle politiche in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e del consumo di suolo in capo al CITE, che approva il Piano per la transizione ecologica (PTE) (DL 22 del 2021, art. 4). 2. I Commissari straordinari/Presidenti di Regione adottano prioritariamente le azioni relative agli interventi di preminente interesse nazionale. Entro il 30.6 di ogni anno il Ministro dell'Ambiente presenta una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di competenza dei Commissari straordinari (DL n. 77 del 2021, art. 36-ter). 3. Presso ogni Commissario/Presidente di Regione è istituito fino al 31.12.2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità (DL n. 80 del 2021, art. 17-octies). 4. Nuovi criteri e modalità per le richieste di finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 27.9.2021), cfr. raccomandazione n. 4.1. <p>Il DL n. 13 del 2023 all'art. 29-bis prevede che il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare si avvale del dipartimento Casa Italia per lo svolgimento delle "attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo".</p>	
	3. Accanto agli interventi già finanziati e programmati di tipo strutturale, occorre potenziare gli interventi di tipo non strutturale		N. V.



	<p>4. Un miglioramento della resilienza delle strutture e infrastrutture di servizio può accrescere la sicurezza dei cittadini in particolare a seguito di eventi calamitosi</p>		N. V.
	<p>5. Tra le misure di cui al punto precedente può essere utile un sistema tecnologico nazionale di gestione della informazione geografica e ambientale, che preveda l'impiego delle capacità satellitari per una comunicazione e una condivisione sempre più efficace delle informazioni</p>	<p>PNRR misura M2C4 - Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrogeologici (500 mln di euro).</p>	
<p>2</p>	<p>Unificare i criteri e le procedure di spesa in materia di programmi per la mitigazione del rischio</p>	<p>Non attuata.</p>	
<p>3</p>	<p>1. Aggiornare al più presto i Piani di assetto idrogeologico (PAI), di gestione delle alluvioni e di gestione delle frane.</p>	<p>Entro il 31.12.2021 sono stati aggiornati i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del nuovo ciclo europeo della Direttiva alluvioni 2022-2027. L'aggiornamento dei PAI, che comprendono anche gli interventi sulle frane, è molto importante poiché ad essi sono tenuti ad uniformarsi per legge i piani urbanistici comunali. È indicata come una priorità, ma la carenza di risorse da parte delle AdB e la lunghezza delle procedure rischiano gravemente di rinviare il conseguimento dell'obiettivo.</p>	
	<p>2. A questo fine, attuare la riforma delle Autorità di bacino distrettuali (AdB) dotandole di risorse umane ed economiche e potenziando la rete di organismi tecnici (Università, centri di ricerca).</p>	<p>Con la legge di Bilancio per il 2023 le risorse per la AdB sono diminuite.</p>	
<p>4</p>	<p>1. Sul fronte della <i>governance</i>, occorre semplificare le strutture e i processi decisionali riducendo i tempi concertativi e attribuendo compiti e responsabilità specifiche alle strutture coinvolte, siano esse di coordinamento o di attuazione.</p>	<p>Il DPCM 27.9.2021 "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse dedicate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico" stabilisce le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inserimento dei dati contenuti nella scheda istruttoria e validazione da parte della Regione sul data base online Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS - ISPRA); 2. valutazione della coerenza tra l'intervento inserito e la pianificazione vigente da parte della competente Autorità di bacino distrettuale (AdB) entro 30 gg. dalla validazione da parte della Regione. Per procedere con la richiesta del finanziamento è necessario che il parere sia positivo; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. a conclusione della procedura della fase 2 l'ADB effettua la convalida della scheda ed in automatico il sistema calcola il punteggio dell'intervento che entra nella graduatoria regionale delle richieste di finanziamento; 4. riscontro della classificazione degli interventi presentati da parte del Ministero dell'Ambiente che, sulla base delle risorse disponibili, comunica alle Regioni l'avvio della programmazione degli interventi; 5. valutazione economica ed appaltistica, per accertare che nella scheda istruttoria siano stati caricati tutti gli elementi tecnici necessari. Le fasi 4 e 5 sono eseguite dal Ministero dell'Ambiente entro 60 gg dalla data di invio della lista degli interventi. <p>Le proposte di finanziamento già presenti nel sistema ReNDiS e non finanziate alla data dell'approvazione del DPCM, perdono la validazione acquisita in precedenza e le Regioni, entro sei mesi, devono uniformarsi alla nuova scheda istruttoria.</p>	
	2. Il nuovo assetto organizzativo del PNRR dovrà contribuire a superare tale criticità		N. V.
5	<ol style="list-style-type: none"> 3. A livello regionale si auspica che le riforme introdotte con i DL n. 77 e n. 80 del 2021 abbiano effetti sulla riduzione dei tempi e dotino in tempi rapidi le Regioni delle figure tecniche e amministrative necessarie per realizzare gli interventi. 	Verifica non effettuata.	N. V.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. È necessario integrare la pianificazione urbanistica regionale e locale con la pianificazione di bacino per consentire uno sviluppo territoriale sostenibile 	Cfr. raccomandazione 3.1.	
6	Accelerare in tempi rapidi l'unificazione dei sistemi di monitoraggio degli interventi finanziati, unificando le piattaforme in uso, semplificando l'invio dei dati e uniformando i sistemi mittenti regionali	È in corso di attuazione l'integrazione tra il sistema ReNDiS e la piattaforma BDAP-Mop, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche gestito dal MEF, che nel rispetto del principio di "univocità di invio" consentirà di renderli interoperabili e di erogare anche ad altre banche dati i servizi del ReNDiS. Esso si sta inoltre estendendo agli interventi di competenza del Ministero dell'Interno, della Protezione civile e del Ministero dell'Agricoltura (DL n. 77 del 2021, art. 36-ter, commi 15-19).	

Il quadro che emerge è in chiaro-scuro. Delle 9 raccomandazioni valutabili (N. V. significa “non valutabile”), a 3 è stata data piena attuazione (colore verde), ad altre 3 un’attuazione parziale (colore arancione) mentre ad altre 3 nessuna attuazione (colore rosso).

A seguito degli eventi di Ischia, il governo ha dato incarico al Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare di dar vita a un Gruppo di lavoro interministeriale per la pianificazione e la gestione dei fondi per mitigare il rischio legato al dissesto idrogeologico.

Il gruppo, istituito con il DPCM del 2 dicembre 2022, ha l’obiettivo di definire il quadro generale degli interventi in essere in materia di dissesto idrogeologico e di proporre al Governo una proposta di semplificazione normativa e amministrativa necessaria a valorizzare l’iter programmatico, progettuale, autorizzativo e di realizzazione degli interventi. Il coordinamento tecnico è assicurato dal Dipartimento Casa Italia.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge in materia di Ricostruzione post calamità il 5.12.2023.

Facendo seguito a quanto già approvato dal Governo al termine della scorsa legislatura, l’intento è di standardizzare le procedure da adottare in seguito al verificarsi di calamità. Si è scelto lo strumento del disegno di legge quadro, mentre il precedente governo aveva optato per una delega.

Il disegno di legge prevede che al termine dello stato di emergenza possa essere deliberato dal Consiglio dei ministri lo “stato di ricostruzione”, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico e edilizio delle aree colpite. Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. Successivamente alla deliberazione, viene nominato un Commissario straordinario,

dotato di una struttura ad hoc, che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.

4. CONSUNTIVO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE 1999-2019

Il Rapporto ISPRA “ReNDiS 2020. La difesa del suolo in vent’anni di monitoraggio ISPRA sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico” (328/2020)⁷ presenta i seguenti dati fondamentali:

- nei 20 anni esaminati il Ministero dell’Ambiente ha finanziato 6.063 interventi per complessivi 6.586 milioni di euro;
- la spesa annua media risulta essere stata di 329 milioni di euro;
- la durata media degli interventi, senza sostanziali differenze tra le diverse aree geografiche del Paese, è stata di 4,8 anni suddivisa tra le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione;
- le richieste di interventi inevase a quella data risultavano pari a 26 miliardi di euro, il che rappresenterebbe una stima del costo teorico per la messa in sicurezza dell’intero territorio nazionale.

5. PROPOSTE

Alla luce di quanto finora descritto, si avanza una serie di proposte da sottoporre alla discussione con l’obiettivo di pervenire ad una loro più precisa individuazione.

5.1 La standardizzazione delle procedure per le fasi di emergenza e ricostruzione

Nei tre eventi che si sono succeduti dal 2022 al maggio 2023 (Province di Ancona e Pesaro-Urbino; Ischia; Emilia-Romagna, Toscana e Marche) sono state adottate procedure differenti.

Per le Province di Ancona e Pesaro-Urbino, il 17.9.2022 il Capo del dipartimento della Protezione civile, in base all’articolo 25 comma 7 del Codice della Protezione civile (DLGS n. 1

del 2018), ha nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza il Presidente della Regione Marche⁸. Con l'articolo 12-bis della legge n. 6 del 2023, che ha convertito il decreto-legge n. 176 del 2022, sono state approvate le misure a favore di quei territori.

La norma del Codice della Protezione civile prevede che i Commissari delegati operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, la cui durata non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi (DLGS n. 1 del 2018, art. 24, comma 3).

Per Ischia, in base alla stessa norma il 30.11.2022 è stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017⁹. Con la legge n. 9 del 2023, che ha convertito il decreto-legge n. 186 del 2022, sono stati disciplinati gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite.

Per l'Emilia-Romagna, Toscana e Marche si è invece scelta una procedura diversa. Anche in questo caso l'8.5.2023 era stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza il Presidente della Regione Emilia-Romagna¹⁰.

Ma il decreto-legge n. 61 del primo giugno 2023, convertito nella legge n. 100¹¹, ha previsto la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, effettuata con il successivo DPR del 10.7.2023, il quale presiede la Cabina di coordinamento per la ricostruzione e può avvalersi dei Presidenti di Regione in qualità di sub-commissari. Alla gestione commissariale straordinaria sono state trasferite le attività di assistenza alla popolazione nonché le relative risorse finanziarie e sono cessate le corrispondenti funzioni del Presidente della Regione Emilia-Romagna come Commissario delegato per la gestione dell'emergenza dopo soli 60 giorni dall'evento. La medesima legge ha disposto le misure a favore delle popolazioni colpite.

Proposta

Stabilire una procedura uniforme per la successione delle fasi di emergenza e ricostruzione la quale, tranne le situazioni eccezionali che vanno adeguatamente motivate, deve essere seguita per tutti gli eventi calamitosi.

5.2 La resilienza trasformativa nella ricostruzione

Il già citato modello della resilienza trasformativa del *Next generation EU* deve essere applicato alla ricostruzione, a partire dalle recenti calamità e soprattutto da quella dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le sue rilevanti dimensioni, al fine di integrarla pienamente con gli indirizzi della prevenzione sulla base delle mappe di pericolosità aggiornate dai Piani di gestione delle alluvioni (PGRA) adottate dalle Autorità di bacino distrettuali entro il 31.12.2021 per il Secondo ciclo 2022-2027 della Direttiva UE.

In base al DL n. 61 del 2023 e alla legge di conversione n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con i Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di sub-commissari, provvede per la ricostruzione privata entro tre mesi a "...definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e *ambientali* (art. 20-sexies)".

Per la ricostruzione pubblica il medesimo Commissario straordinario predispone e approva 5 piani speciali per le opere pubbliche, i beni culturali, le situazioni di dissesto idrogeologico ("...per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica"), le infrastrutture ambientali e quelle stradali (art. 20-octies).

Tutte queste attività, sia per la ricostruzione privata che per quella pubblica, devono essere ispirate al principio contenuto nell'articolo 2 dell'Accordo tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e l'Autorità di bacino



distrettuale del fiume Po del 7.8.2023, cioè “...alla definizione ed elaborazione dei piani speciali indicati nel citato decreto legge e al loro coordinamento sinergico con l’aggiornamento della pianificazione di bacino e la programmazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine”¹².

Proposta

Applicare il modello della resilienza trasformativa alla ricostruzione, coordinandola con l’aggiornamento della pianificazione di bacino (PGRA adottati nel 2021) e la pianificazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine (art. 2 dell’Accordo tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 7.8.2023).

5.3 L’adeguamento straordinario della pianificazione di bacino sovraordinata alla pianificazione urbanistica comunale

In coerenza con quanto proposto in materia di ricostruzione, anche la prevenzione deve dotarsi rapidamente delle nuove mappe di pericolosità contenute nei già citati Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA) adottati dalle Autorità di bacino nel 2021.

Poiché l’unico strumento sovraordinato alla pianificazione comunale sono i Piani di assetto idrogeologico (PAI) elaborati dalle stesse Autorità di bacino distrettuali, occorre procedere il più rapidamente possibile ad un *adeguamento straordinario* dei PAI alle mappe di pericolosità indicate nei PRGA. Ad esso dovrà fare seguito il loro recepimento nella pianificazione urbanistica e di protezione civile comunale, prevedendo l’automatica applicazione della normativa del PAI per i Comuni che non provvedono a adeguare i loro strumenti urbanistici e di protezione civile entro una data certa e ravvicinata.

Nelle zone di maggior rischio non si potrebbero più collocare nuove residenze e attività produttive. Prima ancora dell’eventuale delocalizzazione di quelle esistenti, vi sono molti interventi di mitigazione del rischio che potrebbero essere effettuati (vasche di laminazione, casse

di espansione a valle, ecc.). I piani comunali di Protezione civile ne dovrebbero tenere conto per l’evacuazione in caso di emergenza. Tutto questo significa risparmiare vite umane e danni ingenti con una spesa sicuramente contenuta.

Ridare spazio ai fiumi, come priorità che emerge con evidenza dai recenti eventi alluvionali, e ripristinare il loro scorrimento libero per un certo numero di chilometri, concilierebbe ad esempio la necessità di fronteggiare piene improvvise con l’opportunità di ricaricare le falde nel rispetto dell’ecologia fluviale contrastando in tal modo la siccità.

Proposte

- Individuare le condizioni di finanziamento, di personale e procedurali per consentire alle Autorità di bacino distrettuali di adeguare in via straordinaria entro 12 mesi i propri Piani di assetto idrogeologico (PAI) ai PGRA del 2021, che in base alla legislazione vigente sono sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale.
- Approvare una normativa specifica che preveda anche la necessità per i Comuni di recepire le indicazioni dei nuovi PAI nella propria pianificazione urbanistica e di protezione civile entro i successivi 12 mesi, con la loro entrata in vigore automatica sul loro territorio qualora essi non provvedano.

5.4 Il riparto delle competenze

Non sono auspicabili cambiamenti radicali che metterebbero sotto ulteriore stress le strutture operative ai diversi livelli in un momento in cui è necessario il massimo dell’efficienza operativa. È invece opportuno trarre insegnamento dall’esperienza del ProteggItalia per apportare tutti gli opportuni correttivi.

Va considerato che il MASE ha la competenza di indirizzo e coordinamento delle Autorità di bacino, che sono un livello essenziale per la difesa del suolo nel nostro Paese fin dalla legge cosiddetta De Marchi n. 183 del 1989, e il cui ruolo è stato confermato dalle due fondamentali Direttive UE sulle acque (2020/2184) e sulle alluvioni (2007/60). Ad



esso fanno inoltre capo altre pianificazioni che devono necessariamente essere coordinate con la mitigazione del rischio idrogeologico, come la *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)* e la *Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC)* con il relativo Piano in corso di approvazione definitiva.

Nello stesso tempo occorre rafforzare il coordinamento interministeriale, con tutte le amministrazioni comprese nel ProteggItalia e in particolare con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) che è titolare degli interventi per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (DL n. 39 del 2023, con l'istituzione della relativa Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio e la nomina del Commissario straordinario nazionale).

Occorre infatti un quadro di insieme che consideri unitariamente le varie componenti del ciclo idrologico - difesa del suolo, contrasto alla scarsità idrica, qualità delle acque, rinaturazione dei fiumi come previsto dal PNRR per il Po - affinché le diverse azioni si influenzino reciprocamente e possano avere il massimo di efficacia¹³.

Proposte

- Mantenere le attuali competenze in capo al MASE, alle Regioni, alle Autorità di bacino distrettuali e alle altre amministrazioni centrali (Dipartimento della Protezione civile, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Agricoltura, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
- Rafforzare il ruolo di impulso e coordinamento della Presidenza del Consiglio in particolare per considerare in modo unitario le diverse azioni che incidono sul ciclo idrologico (difesa del suolo, contrasto alla scarsità idrica, qualità delle acque, rinaturazione dei fiumi).

5.5 Il ciclo della pianificazione e programmazione degli interventi

La “definizione di una strategia integrata di azioni di prevenzione e di gestione del rischio idrogeologico” (raccomandazione 1.1 della citata deliberazione della Corte dei conti) non può che avvenire recependo e integrando in un quadro nazionale unitario la recente pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino per il rischio alluvioni (PGRA), la quale può essere sintetizzata da parte del MASE in uno “Schema nazionale unitario di gestione del rischio alluvioni 2022-2027”.

Il MASE ha chiesto alle Autorità di bacino distrettuali di indicare entro il 31.7.2023, con delibera della loro Conferenza istituzionale permanente, “il fabbisogno complessivo delle necessità di interventi derivanti dalla pianificazione di bacino per l'avvio della procedura per il programma triennale di interventi di cui agli artt. 69, 70 e 72 del DLGS n. 152 del 2006”. Una procedura prevista e rimasta attiva fino ai primi anni 2000 che è stata confermata nel 2006 senza poi attuarla.

Le Autorità distrettuali di bacino hanno quantificato il costo delle azioni inserite nei loro PGRA, suddivise in 5 livelli di priorità, aggiungendo quelle sui dissesti franosi e gli interventi per la qualità delle acque e la gestione della risorsa idrica contenuti nei Piani di gestione delle acque (PGA) e nei Piani di bacino idrografico (PBI).

Dal punto di vista del fabbisogno finanziario è sicuramente una iniziativa meritoria, poiché si propone di dare certezza poliennale agli stanziamenti per tutti i Ministeri interessati. Ed è positivo che vi sia una visione unitaria di tutti gli interventi sul ciclo idrologico. Ma essa potrebbe entrare in conflitto con la procedura di programmazione degli interventi del DPCM del 27.9.2021, illustrato nel paragrafo 3, con conseguenze negative facilmente immaginabili.

La procedura del DLGS n. 152 del 2006, infatti, prevede che:

- i Piani di bacino siano attuati attraverso programmi triennali di intervento che contengono l'indicazione dei mezzi per farvi



fronte e della relativa copertura finanziaria (art. 69);

- i programmi triennali di intervento siano trasmessi al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze per la determinazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio suddiviso tra i Ministeri interessati. Gli interventi previsti nei programmi triennali vengono di norma attuati attraverso Accordi di programma con le rispettive Regioni (art. 70);
- il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti è approvato con DPCM. Il Ministero dell'Ambiente individua le opere di competenza regionale (art. 72).

Le differenze tra le due procedure sono evidenti e molto rilevanti:

1. i Piani di bacino delle Autorità di bacino distrettuali, a cui si riferisce il DLGS n. 152 del 2006, riguardano anche la gestione delle acque mentre il DPCM del 27.9.2021 si riferisce esclusivamente agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
2. i programmi triennali del DLGS n. 152 del 2006 sono concepiti come liste di interventi puntuali individuati dalle Autorità di bacino distrettuali, mentre il DPCM del 27.9.2021 prevede che gli interventi vengano individuati dalle Regioni con un parere vincolante delle Autorità di bacino e con le priorità definite in base all'attribuzione di un punteggio derivante dai criteri in esso contenuti;
3. il DLGS n. 152 del 2006 prevede che la loro attuazione avvenga di norma con Accordo di programma, il quale non è presente nella procedura del DPCM del 27.9.2021.

Le due procedure non possono pertanto convivere.

Accanto agli interventi già finanziati e programmati di tipo strutturale, occorre potenziare gli interventi di tipo non strutturale.

Va, infatti, evidenziato che nella citata stima dei fabbisogni non trovano adeguato spazio le misure non strutturali previste dal Codice della protezione civile¹⁴ (monitoraggio,

allertamento, pianificazione di protezione civile, informazione alla popolazione). Tali misure vengono identificate a livello comunitario e nazionale come azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e, per i loro limitati costi e tempi di realizzazione, possono essere rapidamente implementate per mitigare il rischio per la popolazione.

Proposte

- Mantenere la procedura del DLGS n. 152 del 2006 esclusivamente per la determinazione del fabbisogno finanziario e per il conseguente monitoraggio degli interventi, con il vantaggio che riguarda tutti i Ministeri interessati.
- Assumere la procedura del DPCM del 27.9.2021 per l'attuazione degli interventi, molto più flessibile e coerente con la pianificazione delle Autorità di bacino distrettuale che esprimono parere vincolante, modificando di conseguenza gli articoli 69-72 del DLGS n. 152 del 2006.
- Estendere la procedura del medesimo DPCM anche agli interventi degli altri ministeri, compresi quelli per la buona qualità delle acque e la gestione della risorsa idrica, fatti salvi gli interventi di emergenza effettuati dalla Protezione civile che rispondono ad esigenze specifiche.
- Adottare una unica pianificazione nazionale pluriennale "Per la difesa del suolo e la gestione delle acque" con caratteristiche di *operatività e modularità*, ad esempio decennale, coordinata con l'attuazione delle direttive europee Acque e Alluvioni e articolata in due sezioni entrambi facenti capo alla pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino distrettuale:
 - a) per la mitigazione del rischio idrogeologico, includendo lo "Schema nazionale unitario di gestione del rischio alluvioni 2022-2027" che sintetizza i PGRA della Autorità di bacino distrettuali adottati nel 2021;
 - b) per la qualità delle acque e il contrasto alla scarsità della risorsa idrica.
- Il coordinamento interministeriale assicurato dalla Presidenza del Consiglio è essenziale a questo scopo.

5.6 L'aumento della capacità di spesa

Per soddisfare il fabbisogno residuo di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico segnalati dalle Regioni e di competenza del MASE, e per operare una tendenziale inversione quantitativa rispetto alla spesa per interventi di emergenza come sostenuto nel paragrafo 1, occorre aumentare considerevolmente la capacità di spesa annuale raccordandola con un analogo incremento della capacità di spesa degli altri Ministeri.

Ciò naturalmente può avvenire solo se anche gli stanziamenti vengono conseguentemente adeguati, a partire dal rifinanziamento con altre fonti della misura M2C4-2.1a del PNRR (1.287 milioni di euro) le cui risorse sono state destinate agli eventi del 2023.

Proposte

- Triplicare la capacità di spesa per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico segnalati dalle Regioni e di competenza del MASE, portandola rapidamente a 1 miliardo di euro l'anno rispetto agli attuali 300 milioni circa.
- Operare un analogo incremento della capacità di spesa degli altri Ministeri anche attraverso la programmazione e verifica unificata dei capitoli di bilancio che può essere realizzata con l'adozione del sistema di programmazione degli interventi descritta nel punto 5.4.
- Adeguare conseguentemente gli stanziamenti, a partire dal rifinanziamento con altre fonti della misura M2C4-2.1a del PNRR (1.287 milioni di euro) le cui risorse sono state destinate agli eventi del 2023.
- Prevedere adeguati stanziamenti per la prevenzione non strutturale nelle aree a rischio più elevato.
- Analizzare l'intera filiera di pianificazione, progettazione e attuazione degli interventi per individuare e rimuovere ostacoli e colli di bottiglia, anche al fine di velocizzare gli interventi di almeno 1/3 rispetto alla media 1999-2019 (da 4,8 a 3,2 anni).

5.7 La progettazione

Tra gli ostacoli principali alla velocizzazione degli interventi, vi è una vasta convergenza di opinioni nell'indicare la qualità della progettazione.

Oltre all'adeguamento del fondo di rotazione per la progettazione ora previsto in 100 milioni di euro (legge n. 221 del 2015 art. 55), occorre ripensare al livello progettuale minimo necessario per avviare l'iter di richiesta dei finanziamenti attraverso la piattaforma ReNDIS.

Ora è possibile richiederli con un semplice "studio preliminare" contenente una documentazione minima (art.3 comma 4 del DPCM del 14.7.2016, come previsto dal DPCM del 27.9.2021). Questo livello di approfondimento non permette, nella maggior parte dei casi, di valutare adeguatamente la proposta di intervento.

Per gli interventi dotati del solo studio preliminare si può mantenere la possibilità di accedere al fondo per la progettazione, ma non agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere per i quali la condizione necessaria deve essere la presenza di almeno il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).

Nella progettazione vanno inserite anche le misure non strutturali in modo da poter gestire, ai fini di protezione civile, il rischio nelle aree oggetto degli interventi prima, durante la realizzazione delle opere (durata media di circa 5 anni) e dopo la realizzazione delle stesse (gestione del rischio residuo).

Proposte

- Rifinanziare il fondo di rotazione per la progettazione, ora previsto in 100 milioni di euro (legge n. 221 del 2015, art. 55).
- Modificare il DPCM del 27.9.2021 al fine di
 - a) finanziare per la sola progettazione le proposte di intervento dotate di uno "studio preliminare" ai sensi dell'art.3 comma 4 del DPCM del 14.7.2016;
 - b) prevedere come condizione per richiedere il finanziamento delle opere la presenza di almeno il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).

5.8 L'unicità del monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Come indicato nel paragrafo 3, è in corso un'azione di integrazione nel sistema ReNDiS delle informazioni relative agli interventi di tutte le amministrazioni che operano sul dissesto idrogeologico, in quanto è l'unica banca dati nazionale orientata agli aspetti tecnico-progettuali degli interventi. Le informazioni gestite nella piattaforma comprendono infatti la classificazione per tipologia di dissesto, la categoria delle opere, la loro posizione geografica e la documentazione progettuale nonché, per ora limitatamente all'area istruttorie, anche informazioni puntuali sulle tipologie di beni e sul numero di persone a rischio che sono state stimate in relazione agli interventi proposti.

Proposta

Accelerare l'integrazione in corso nel sistema ReNDiS delle informazioni relative agli interventi di tutte le amministrazioni che operano sul dissesto idrogeologico, mettendo tale azione in relazione con il quadro finanziario unificato di cui al precedente punto 5.5 il quale necessita di una verifica continua circa l'andamento degli stanziamenti e della spesa.

5.9 Il ruolo delle assicurazioni

Oltre alle necessarie misure di prevenzione e protezione dei rischi, per una risposta economica agli eventi catastrofici che ne incrementi l'efficacia senza pesare interamente sulla finanza pubblica occorrerà necessariamente far ricorso a strumenti assicurativi e finanziari a modello misto pubblico-privato già sperimentati con successo in altri Paesi.

Il *white paper* del marzo 2023 del Consorzio universitario per l'ingegneria delle assicurazioni presso il Politecnico di Milano (CINEAS)¹⁵ illustra i tre modelli vigenti nelle esperienze internazionali:

- sistema obbligatorio: Turchia, Romania, Islanda;
- sistema semi obbligatorio che prevede la garanzia per i danni causati da catastrofi naturali come accessoria alla polizza incen-

dio: Francia, Belgio, Spagna, Nuova Zelanda;

- sistema facoltativo con livelli di penetrazione molto diversificati: Regno Unito (90%), Giappone (40%) e Stati Uniti (18%).

Il *white paper* prende in esame le diverse problematiche e le proposte di legge avanzate nel corso del tempo in Italia, soffermandosi in modo particolare su soluzioni che prevedono una cooperazione tra settore privato e settore pubblico attraverso tre livelli di intervento: un primo livello privato; un secondo livello riassicurativo sempre privato; un terzo livello pubblico, con un ruolo di riassicuratore di ultima istanza affidato allo Stato.

L'articolo 1, commi 101-124 della Legge di bilancio 2024 (n. 213 del 2023) va nella direzione della cooperazione pubblico-privato, istituendo l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per i danni causati da catastrofi naturali con contributi di SACE spa fino al 50% degli indennizzi assistiti dalla garanzia dello Stato, anche se non riguarda il settore dell'edilizia residenziale.

Proposte

- Verificare la fattibilità di un sistema assicurativo facoltativo incentivato come in altri Paesi a tutela dei rischi di danno derivanti da calamità naturali.
- Verificare la fattibilità di un sistema assicurativo obbligatorio sia per il settore delle imprese che per quello residenziale a tutela dei medesimi rischi fondato sulla collaborazione pubblico-privato e che per le zone di maggior pericolosità sia parzialmente sovvenzionato dallo Stato.

5.10 Il Testo unico

La normativa in materia è frutto di adeguamenti successivi e ha dato luogo ad un insieme di provvedimenti non coordinati tra di loro. È necessaria, pertanto, una ricognizione sistematica che possa anche adeguare e modificare la legislazione in modo da dar vita ad un unico e coerente *corpus* normativo.

Proposta

Approvare una delega al governo per la redazione di un Testo unico legislativo in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

¹ <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/> .

² https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_dissesto_idrogeologico_italia_ispra_356_2021_finale_web.pdf .

³ CNR, Coviello, A. e Somma, R. (a cura di), I rischi catastrofali. Azioni di mitigazione e gestione del rischio, pp. 131-132, CNR Edizioni, 2021, <https://www.iriss.cnr.it/files/I-rischi-catastrofali-azioni-di-mitigazione-e-gestione-del-rischio.pdf> .

⁴ https://ance.it/wp-content/uploads/allegati/Rapporto_Ance_Cresme_2023.pdf .

⁵ <https://www.corteconti.it/Download?id=3e79ebcb-8a12-46ff-beda-d2745772d1f5> .

⁶ Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, *Relazione sullo stato di attuazione del PNRR*, Terza Relazione 31 maggio 2023, Sezione II, <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Relazioni%20al%20Parlamento%20sullo%20stato%20di%20attuazione>

⁷ <https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/rendis-2020.pdf> .

⁸ OCDPC n. 922 del 2022, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-922-del-17-settembre-2022/> .

⁹ OCDPC n. 948 del 2022, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-948-del-30-novembre-2022-0/> .

¹⁰ OCDPC n 992 del 2023, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-992-dell8-maggio-2023/> .

¹¹ Art. 20-ter del decreto-legge n 61 convertito nella legge n. 100 del 2023.

¹² https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=834656&DOCORE_versione=1&FNSTR=LB-CZRUO_PPYTGEIL_DI_FBLITO_DIHOMTTYUNLU_AH_IYEQWTB.TDX&DB_NAME=n1232263&ContestoChk=DE .

¹³ Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del PNACC, 12.6.23, pp. 29-30, <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7726/11206> .

¹⁴ DLGS n. 1 del 2018, <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-legislativo-n1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civile/> .

¹⁵ CINEAS, *L'assicurazione delle calamità naturali e delle pandemie*, White paper, marzo 2023, <https://www.cineas.it/wp-content/uploads/2023/03/CINEAS-VOLUME-WHITE-PAPER-1.pdf> .

Il Policy brief è il risultato della discussione sul Draft che si è svolta nel *Dialogo a porte chiuse sul dissesto idrogeologico* promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il 7 settembre 2023.

All'incontro hanno partecipato, insieme a Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell'ASviS, e Renato Brunetta, Presidente del CNEL, rappresentanti di:

- Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna;
- Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane;
- Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI);
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
- Autorità di bacino distrettuale del Bacino del Po;
- Camera forense ambientale;
- CMCC;
- Commissario delegato per Ischia;
- Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (CINEAS) del Politecnico di Milano;
- FeBAF;
- Fondazione Earth and Water Agenda;
- ISPRA;
- Italia Meteo;
- Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica;
- Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento Casa Italia;
- Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la protezione civile;
- Università degli Studi Roma Tre.

Il Draft è stato curato da Walter Vitali, co-coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11. Il Policy brief è stato integrato con le osservazioni pervenute dai partecipanti al Dialogo e la responsabilità esclusiva della sua redazione è dell'ASviS.





L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
è la più grande rete italiana di organizzazioni della società civile
impegnata a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile
e la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 dell'Onu.

*Per la stesura del documento si ringrazia in particolare
Walter Vitali, coordinatore del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11
"Città e comunità sostenibili".*

www.asvis.it

Publicato a marzo 2024

